

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3662

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DRAGHI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

E DAL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(CINGOLANI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80,
recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per
garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas
naturale

Presentato il 30 giugno 2022

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1 – (Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022)

Il comma 1 dispone l'azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Il comma 2 dispone l'azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Il comma 3 determina gli oneri derivanti dalla misura e reca la relativa copertura finanziaria.

Articolo 2 – (Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022)

Il comma 1 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assog-

gettate all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento, in deroga all'aliquota del 10 o del 22 per cento, prevista a seconda dei casi dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La norma rappresenta un'ulteriore estensione ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 della misura inizialmente introdotta dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, per contenere gli effetti dell'aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La riduzione dell'aliquota d'IVA è già stata estesa dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ai consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, indi dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ai consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Per espressa previsione normativa, qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota d'IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Gli usi civili e industriali agevolati sono individuati attraverso il rinvio all'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il comma 2 determina gli oneri derivanti del comma 1 e reca la relativa copertura finanziaria.

Il comma 3 dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda a mantenere per il terzo trimestre dell'anno 2022 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel secondo trimestre del 2022.

Il comma 4 determina gli oneri derivanti dal comma 3 e reca la relativa copertura finanziaria.

Il comma 5 dispone un'ulteriore riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema relativi al gas, in particolare attuabile tramite un rafforzamento del valore negativo della componente UG2 rispetto a quanto previsto con la deliberazione 148/2022/R/gas. Tale intervento, aggiuntivo rispetto a quello previsto dal comma 3, riguarda gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno.

Il comma 6 determina gli oneri derivanti dal comma 5 e reca la relativa copertura finanziaria.

Articolo 3 – (Disposizioni in materia di bonus sociale energia elettrica e gas)

Il comma 1 prevede:

alla lettera *a*), il finanziamento delle componenti di compensazione integrativa dei *bonus* sociali per elettricità e gas a valere sulle risorse disponibili derivanti dalle manovre di trasferimento di risorse del bilancio dello Stato relative all'anno 2021 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

alla lettera *b*), l'applicazione anche al primo trimestre dell'anno 2022 del meccanismo già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 in merito agli effetti della presentazione della dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in data successiva a quella dell'entrata in vigore delle disposizioni agevolative, limitatamente ai titolari di *bonus* sociale con valore dell'ISEE inferiore alla soglia vigente nel primo trimestre del 2022 (8.250 euro). Infatti tutti i cittadini o nuclei familiari che presentano annualmente una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata e che risultano in condizione di disagio economico sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione dei *bonus* sociali. Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali in favore degli aventi diritto, dunque, è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai *bonus*.

In ragione del fatto che il valore della dichiarazione dell'ISEE è annuale, la disposizione in esame prevede conseguentemente che le eventuali maggiori somme liquidate nelle fatture emanate nell'anno e che devono essere oggetto di ricalcolo sulla base dell'applicazione del *bonus* siano oggetto di compensazione nelle fatture immediatamente successive, ovvero di rimborso qualora la compensazione non sia possibile.

La norma di cui al comma 1, lettera *b*), comporta un onere pari a 116 milioni di euro, di cui 56 milioni per il settore elettrico e 60 milioni per il settore del gas.

Il comma 2 dispone che l'ARERA pubblicizzi, nelle fatture, lo strumento dei *bonus* sociali per l'elettricità e per il gas, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.

Il comma 3 determina gli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b*), e reca la relativa copertura finanziaria.

Articolo 4 – (Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale)

La disposizione, al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, prevede che il Gestore dei servizi energetici – GSE, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto, provveda a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. Tale servizio di ultima istanza è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'ARERA.

La norma prevede, inoltre, che il GSE sia tenuto a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli e che, per le finalità indicate nel comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze disponga un trasferimento a titolo di prestito infruttifero al

GSE per l'importo comunicato dal medesimo GSE, da rimborsare entro il 20 dicembre 2022.

Articolo 5 – *(Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale)*

La disposizione, al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, estende alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale le garanzie previste dall'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

In particolare, la norma prevede che la garanzia prestata dalla società SACE S.p.A. possa essere concessa, fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni previste dal citato articolo 15 (comunque in percentuale non superiore al 90 per cento del finanziamento), anche per i finanziamenti sotto qualsiasi forma richiesti dalle imprese per le attività relative allo stoccaggio

di gas. Tale garanzia è prestata nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Articolo 6 – *(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 1 determina gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 e individua la relativa copertura finanziaria.

Il comma 2, al fine di dare attuazione immediata al presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può, inoltre, disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 7 – *(Entrata in vigore)*

La disposizione prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

ART. 1.

(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022)

Il comma 1 dispone l'azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Il comma 2 dispone l'azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

L'onere derivante dal comma 1 è pari a 717 milioni di euro e l'onere derivante dal comma 2 è pari a 1.198 milioni di euro, per complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022.

Tale quantificazione tiene conto del fatto che le somme stanziare, per la stessa finalità di annullamento degli oneri generali elettrici, in relazione al I trimestre 2022 (ai sensi dell'articolo 1, comma 505 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 14 del decreto legge 4/2022, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25) e al II trimestre 2022 (ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17/2022, convertito in legge 27 aprile 2022, n. 34) sono valutate attualmente eccedenti rispetto a quanto previsto al momento della stima dell'onere di tali disposizioni, in particolare per effetto dell'andamento effettivo dei prezzi sul mercato elettrico nel I semestre 2022, come evidenziato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nella Relazione di rendicontazione del 16 maggio 2022, n. 212/2022/I/com, adottata ai sensi dell'art. 2-bis del già richiamato decreto-legge 17/2022.

Di seguito un riepilogo degli oneri:

Comma (oggetto)	Settore	trimestre	Importo (mln euro)
1 (riduzione oneri generali per utenti domestici e piccoli non domestici)	Elettricità	III trim. 22	717
2 (riduzione oneri generali per altri utenti non domestici)	Elettricità	III trim. 22	1.198
TOTALE	Elettricità	III trim. 22	1.915

L'articolo 1 comporta quindi un onere complessivo di 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 2.

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022)

La disposizione di cui al comma 1 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento in deroga all'aliquota del 10 o del 22 per cento, prevista a seconda dei casi dal DPR n. 633 del 1972.

La norma rappresenta una ulteriore estensione ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 della misura inizialmente introdotta dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, per contenere gli effetti dell'aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La riduzione dell'aliquota IVA è già stata estesa, dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), ai consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 e, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, ai consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Di seguito si indica la stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione al terzo trimestre 2022 dell'aliquota IVA da applicare alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali.

Per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (luglio-settembre 2022), indipendentemente dallo scaglione di consumo. Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie del 2019 (fonte Istat), aggiornati al 2022 mediante le



variazioni indicate nei documenti programmatici. Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il terzo trimestre incide per circa il 17,60% sul totale annuo in termini di consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (425,98 milioni di euro). Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a - 447,28 milioni di euro nel terzo trimestre 2022.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2019 (che non risentono del periodo di pandemia).

A tali consumi, viene applicato un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in - 33,7 milioni di euro.

La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in - 480,98 milioni di euro nel 2022.

Il comma 3 dispone che ARERA provvede a mantenere per il III trimestre 2022 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel II trimestre 2022.

L'onere di tale misura è quantificato in 292 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 5 dispone una ulteriore riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema gas, in particolare attuabile tramite un rafforzamento del valore negativo dell'elemento UG_{2C} rispetto a quanto previsto con la deliberazione 148/2022/R/gas. Tale intervento resterebbe focalizzato sugli scaglioni di consumo fino a 5000 metri cubi all'anno e sarebbe aggiuntivo a quanto previsto dal comma 3. L'onere di tale misura è pari a 240 milioni di euro per il III trimestre dell'anno 2022, ulteriori rispetto all'onere della misura di cui al comma 3.

L'intervento di cui al comma 5, in base alle previsioni di adeguamento delle condizioni di tutela effettuate a regolazione vigente, consente di annullare la variazione attesa per l'utente gas domestico-tipo.

Di seguito un riepilogo degli oneri:

Comma (oggetto)	Settore	trimestre	Importo (mln euro)
1 (riduzione IVA)	Gas	III trim. 22	480,98
3 (mantenim. attuali aliquote oneri gas)	Gas	III trim. 22	292
5 (ulteriore riduzione oneri)	Gas	III trim. 22	240
TOTALE	Gas	II e III trim.22	1.012,98

Agli oneri sopra indicati si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di bonus sociale energia elettrica e gas)

Il comma 1 ha una natura programmatica e prospettica, in quanto precisa l'obiettivo da perseguire in sede di determinazione, da parte di ARERA, delle agevolazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto legge 50 del 2022, e fermo restando il limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali previsto dalla predetta disposizione.

La disposizione è volta, inoltre, a chiarire l'applicazione anche al primo trimestre del 2022 del meccanismo già previsto dall'articolo 1 comma 2 del DL 50/2022 in merito agli effetti della presentazione della dichiarazione ISEE in data successiva a quella dell'entrata in vigore delle disposizioni agevolative limitatamente ai titolari di bonus sociale con valore ISEE inferiore alla soglia vigente nel I trimestre 2022 (8.250 euro).

Come chiarito dall'ARERA, i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente agli aventi diritto senza la necessità per questi ultimi di presentare domanda, come avveniva negli anni precedenti.

Infatti, tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata e che risultano in condizione di disagio economico, sono



automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione dei bonus sociali. Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto, dunque, è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus. In ragione del fatto che il valore della dichiarazione ISEE è annuale, la disposizione in esame prevede conseguentemente che le eventuali maggiori somme liquidate nelle bollette emanate nell'anno e che devono essere oggetto di ricalcolo sulla base dell'applicazione del bonus, sono oggetto di compensazione nelle bollette immediatamente successive ovvero, qualora la compensazione non sia possibile, di rimborso.

Il tenore testuale dell'articolo 1 comma 2 del DL 50/2022 ha suscitato dubbi interpretativi in merito alla relativa applicazione anche al primo trimestre dell'anno, sì che si rende opportuna una norma che espressamente ne preveda l'applicazione anche per detto periodo, ma con la precisazione che il valore ISEE di riferimento continua ad essere quello, più basso, previsto per detto trimestre. Per le finalità della disposizione si prevede il trasferimento a CSEA dell'importo di 116 milioni di euro, che afferisce quanto a 56 milioni di euro al settore elettrico e 60 milioni di euro al settore gas. A tale onere, pari a 116 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi della disposizione di copertura finanziaria.

Il comma 2 dispone che l'Autorità di regolazione energia reti e ambiente pubblicizzi, in bolletta, lo strumento dei bonus sociali elettrico e gas, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 4.

(Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale)

Dall'operazione di acquisto del gas naturale da parte del GSE a fini di stoccaggio e successiva vendita non derivano oneri per la finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, dal momento che l'operazione di acquisto e successiva cessione si chiude entro l'anno 2022. Tale operazione, ai fini dei conti nazionali, si configura come operazione di commercializzazione, determinando una variazione positiva delle scorte al momento dell'acquisto e una variazione negativa al momento della successiva rivendita. Dal momento che l'operazione di acquisto e successiva cessione si chiude entro l'anno, non si ravvisano effetti sull'indebitamento netto. Inoltre, essendo il prestito dal bilancio dello Stato al GSE rimborsato entro l'anno 2022, l'operazione non ha effetti sul fabbisogno.

In termini di saldo netto da finanziare le risorse necessarie, pari a un importo massimo di 4.000 milioni di euro, sono reperite mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ART. 5.

(Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale)

La misura insiste finanziariamente sul plafond di impegni massimi assumibili dallo Stato previsto per Garanzia Italia (articolo 1 DL 23/2020) fino a 200 mld (di cui 30 mld in favore delle PMI), e sul correlato stanziamento di 31 miliardi (ai sensi dell'art. 1, comma 14 DL Liquidità e art. 31 DL rilancio). A tal riguardo si segnala che le valutazioni in merito alla copertura finanziaria risultano invariate rispetto a quelle sottese alla relazione tecnica relativa all'articolo 15 del decreto-legge n. 50/2022, in quanto la norma interviene, anche per fini di chiarezza operativa, nell'ambito di una operatività generale già consentita dal menzionato articolo 15.

La misura proposta non richiede pertanto stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli disponibili a legislazione vigente e non genera nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 6

(Disposizioni finanziarie)

Comma 1. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Comma 2. La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze e, ove necessario, può disporre il ricorso ad




anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ART. 6.
(Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

30/06/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022.

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante « Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina »;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dell'energia elettrica e del gas naturale, favorire i processi di stoccaggio del gas e garantire alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale la necessaria liquidità;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 22 giugno 2022 e del 30 giugno 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e

alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in due quote di cui la prima di 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e la seconda di 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 2.

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6.

3. Al fine di contenere per il terzo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, salvo quanto disposto dal comma 5, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 292 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 novembre 2022.

5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6. Tale importo è trasferito a CSEA entro il 30 novembre 2022.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di bonus sociale energia elettrica e gas)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022 » sono inserite le seguenti: « , con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Fermo il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni citate dall'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il primo trimestre 2022, in caso di ottenimento di una attestazione ISEE resa nel corso dell'anno 2022 che permetta l'applicazione dei *bonus* sociali elettricità e gas, i *bonus* annuali riconosciuti agli aventi diritto decorrono dalla data del 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione del *bonus* relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del *bonus* sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile, ovvero, qualora questo non sia possibile, tramite automatico rimborso da eseguirsi entro tre mesi da tale fattura. ».

2. Al fine di informare i cittadini sulle modalità per poter beneficiare dei *bonus* sociali elettrico e gas, l'ARERA definisce una specifica comunicazione nelle bollette dei clienti domestici, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è trasferito a CSEA, entro il 31 ottobre 2022, l'importo di 116 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 4.

(Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale)

1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto, provvede ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), da adottare entro il 15 luglio 2022.

3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.

4. Per la finalità di cui al comma 1 è disposto il trasferimento a titolo di prestito infruttifero al GSE delle risorse definite nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 20 dicembre 2022. Detto prestito può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 5.

(Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale)

1. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. – *(Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale)* – 1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. ».

Articolo 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

ALLEGATO I
all'articolo 6 (Disposizioni finanziarie)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
<i>importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa</i>	
MISSIONE/programma	2022
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	864
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	500
23.1 Fondi da assegnare (1)	364
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	1.280
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	1.280
7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	900
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	900
TOTALE	3.044



18PDL0191450